



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Roulottes: ultime sentenze

Autore: Redazione | 05/04/2020



Leggi le ultime sentenze su: roulotte e caravan stabilmente collocati in un campeggio; mezzi autonomi di pernottamento; bene mobile impiegato al soddisfacimento di esigenze abitative.

Arresti domiciliari presso un campo rom

Va mandata assolta dal **delitto di evasione** di cui all'art. 385 c.p., per carenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, l'imputata che, sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso un campo rom in

forza di un'ordinanza contenente un generico divieto di allontanarsene senza la prescritta autorizzazione, venga colta al di fuori della propria roulotte, essendosene allontanata per **lavare i propri figli** altrove, sempre, però, all'interno del medesimo campo rom.

Corte appello Roma sez. lav., 29/10/2018, n.3973

Strutture precarie e astrattamente rimovibili

Le **strutture precarie** e astrattamente rimovibili (nella specie, una roulotte), nel caso in cui siano funzionali a soddisfare esigenze stabili e durature nel tempo e siano, dunque, idonee ad alternare lo stato dei luoghi, devono essere considerate nuove **costruzioni ai fini edilizi** e quindi necessitanti di un **titolo autorizzatorio**.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 07/02/2018, n.354

Mezzi autonomi di pernottamento

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 129, l. reg. Campania 15 marzo 2011, n. 4, nella parte in cui sostituisce l'art. 2 l. reg. Campania 26 marzo 1993, n. 13, limitatamente alle parole «e paesaggistici», contenute nel comma 1 di tale articolo.

La disposizione impugnata prevede che non costituiscono attività rilevanti ai fini paesaggistici le installazioni «quali tende ed altri **mezzi autonomi di pernottamento**, quali roulotte, maxi caravan e case mobili», anche se «collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate». In tal modo essa viola la competenza esclusiva statale in materia di **tutela dell'ambiente** di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

Infatti, il potere di intervento delle Regioni in materia di “governo del territorio” non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli **allestimenti mobili**, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, spettando alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell'**autorizzazione paesaggistica**, delle eventuali esenzioni e

delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell'ambiente.

Corte Costituzionale, 29/11/2017, n.246

L'installazione di roulotte e caravan

L'installazione di **roulotte e caravan** (quantomeno nell'ambito di un camping, ove assumono carattere stabile e permanente) richiede specifica autorizzazione sotto il profilo edilizio, per cui, laddove tale autorizzazione manchi, l'insediamento è abusivo ed è suscettibile di ordine di sgombero e rimessione e ripristino, legittimamente adottabile anche nei confronti del proprietario, nonostante costui non sia all'autore dell'abuso, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.P.R. N. 380 del 6 giugno 2001 (secondo cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso alla rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3).

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 26/06/2017, n.429

Titolo edilizio: è richiesto per una roulotte?

Non è sufficiente che la casa mobile sia ancorata al suolo in modalità precaria per essere affrancata dalla licenza edilizia. E' infatti l'uso effettivo e continuativo del manufatto a condizionare l'esigenza di un titolo comunale anche per una roulotte posizionata per anni su un terreno agricolo.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 29/12/2016, n.2495

Campeggio e reato di lottizzazione abusiva

La trasformazione del territorio mediante la **realizzazione di opere edilizie** e il **posizionamento di roulotte** di fatto trasformate in unità abitative dotate di

strutture permanenti configura il reato di lottizzazione abusiva, trattandosi di attività idonea a determinare un'alterazione dell'originario assetto territoriale e una modificazione urbanistica in zona non adeguatamente urbanizzata tale da comportare la violazione delle prescrizioni della strumentazione urbanistica.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 14/11/2016, n.383

Allestimenti mobili di pernottamento

È costituzionalmente illegittimo l'art. 20 l. reg. Sardegna 21 novembre 2011, n. 21, limitatamente alle parole «e paesaggistici». Premesso che la **legislazione regionale** non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di **protezione ambientale** che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'**autorizzazione paesaggistica**, la norma impugnata — la quale, nel sostituire il comma 4-bis dell'art. 6 l. reg. Sardegna 14 maggio 1984, n. 22, prevede l'irrilevanza non solo a fini urbanistici ed edilizi ma anche paesaggistici degli **allestimenti mobili di pernottamento** (quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività) — e quindi nel qualificare come paesaggisticamente irrilevanti taluni interventi nelle aziende ricettive all'area aperta, consente che essi vengano posti in essere a prescindere dall'**autorizzazione paesaggistica** di cui all'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la quale è norma di grande riforma economico-sociale che la Regione autonoma della Sardegna deve rispettare, in quanto adottata nell'ambito della competenza esclusiva statale nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

La norma censurata si pone dunque in contrasto con il richiamato art. 146, oltre che con l'art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio — che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in **assenza di autorizzazione paesaggistica** — e con l'Allegato 1 del d.P.R. n. 139 del 2010, che reca un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità», assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica .

Corte Costituzionale, 20/07/2016, n.189

Suddivisione di un'area agricola in aree più piccole

In casi connotati dalla suddivisione di un'estesa area a destinazione agricola, appartenente a un ridotto numero di proprietari, in diverse aree più piccole aventi invece plurimi utilizzatori che destinano le stesse ad attività estranee a quella originaria agricola impressa con gli strumenti urbanistici, anche mediante **insediamento di roulotte** e/o la **costruzione di manufatti** di modeste dimensioni in legno, lamiera o altri materiali, sussiste ugualmente la lottizzazione abusiva, in quanto la realizzazione di numerosi abusi, pur se di singola modesta entità, comporta ugualmente la violazione delle disposizioni degli **strumenti urbanistici** che disciplinano l'area in questione e che ne imprimono la destinazione urbanistica, poiché, d'altra parte, diversamente opinando, e quindi consentendo la realizzazione di svariati abusi edilizi di modesta entità, si perverrebbe all'illogico risultato di avallare, la progressiva trasformazione dei terreni agricoli in aree progressivamente sempre più edificate ed antropizzate e, conseguentemente, in aree portatrici di un maggiore carico urbanistico.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. II, 18/01/2016, n.75

Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, l. reg. Campania 26 marzo 1993, n. 13, come sostituito dall'art. 1, comma 129, l. reg. 15 marzo 2011, n. 4, censurato per violazione dell'art. 117, commi 2, lett. s), e 3, Cost., nella parte in cui prevede che le unità abitative quali tende ed altri **mezzi autonomi di pernottamento**, quali roulotte, maxi caravan e case mobili, anche se collocate permanentemente entro il perimetro dei campeggi regolarmente autorizzati, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.

Infatti, la disciplina legislativa statale di principio emanata in materia di «governo del territorio» dagli artt. 3 e 10 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è mutata, prima della redazione dell'ordinanza, in virtù dell'art. 41, comma 4, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 98, e, successivamente all'ordinanza di rimessione, in virtù dell'art. 10-ter, comma 1, d.l. 28 marzo 2014, n. 47, conv., con modif., in l. 23 maggio 2014, n. 80. Spetta, pertanto, al giudice rimettente la valutazione dell'incidenza della normativa sopravvenuta e, in particolare, del **mutamento del parametro** interposto (ord. n. 35 del 2015).

Corte Costituzionale, 05/06/2015, n.102

Rilascio del permesso di costruire per il deposito di roulotte

È necessario il rilascio del permesso di costruire per il **deposito di roulotte** o camper stabilmente ubicati all'interno di un suolo privato, allorquando in ragione dei sistemi di ancoraggio al suolo o del tempo decorso dal momento dell'installazione, si sia determinata una situazione di stabilità tale da rendere qualificabile l'intervento edilizio alla stessa stregua di una nuova costruzione.

È, infatti, l'impiego di un dato bene che ne qualifica l'incidenza sull'**assetto urbanistico ed edilizio** del territorio; cosicché, a fronte di uno stato complessivo dei luoghi in cui i mezzi mobili, stabilmente destinati all'uso abitativo, concorrono a realizzare con gli altri interventi una prolungata e rilevante alterazione del territorio (come accaduto nel caso di specie, in ragione della connessione funzionale fra il **camper** e gli altri interventi edilizi, consistenti nella realizzazione del pianale in cemento, della tettoia e del box), non può non ritenersi necessario il **preventivo rilascio del titolo edilizio**.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 09/01/2014, n.217

Deposito di una roulotte in un suolo privato

Il deposito di una roulotte all'interno di un suolo privato deve qualificarsi quale costruzione urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della installazione.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 27/06/2013, n.793

Posizionamento stabile di case mobili o di roulotte

Il posizionamento stabile di case mobili o di roulotte non può essere considerato circostanza neutra ai fini della disciplina urbanistica: la necessità o meno di titolo

autorizzativo trova ragion d'essere nelle concrete modalità e caratteristiche della condotta tenuta, essendo il titolo necessario nell'insediamento che ha carattere di sostanziale stabilità e si concreta in una effettiva incidenza sull'assetto del territorio.

Cassazione penale sez. III, 14/05/2013, n.37572